

Roma, 18 dicembre 2015

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: NOVITÀ LEGISLATIVE E OPERATIVE IN MATERIA DI NASPI E
STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA DOPO IL D.LGS. 14
SETTEMBRE 2015, N. 150 (JOBS ACT).**

Il 24 settembre c.a. è entrato in vigore il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23 settembre 2015, Supplemento Ordinario n. 53), sul *Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive*, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 183/2014, c.d. Jobs Act.

Il provvedimento, in sintesi, ridisegna le strutture pubbliche preposte al supporto dei lavoratori e delle imprese nella ricerca dell'impiego e di forza lavoro, con la rivisitazione delle pregresse competenze e lo snellimento delle procedure e delle strutture stesse.

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono formalmente in vigore, anche se per la completa implementazione ed operatività di molte delle stesse si dovrà attendere l'emanazione di alcuni provvedimenti ministeriali o interministeriali attuativi.

Tali novità normative sono da porre in evidenza, per quanto ci riguarda, in quanto ineriscono i pochi istituti introdotti o riformati dal Jobs Act che si applicano anche ai dirigenti e che, pertanto, li interessano direttamente.

Si fa riferimento, in particolare, alla NASpl e ai nuovi strumenti di politica attiva – in particolare il Patto di servizio e l'Assegno di ricollocazione - di cui il dirigente disoccupato, in cerca di nuovo impiego, può usufruire a certe condizioni e nel rispetto di alcune procedure che vedremo analizzate nel dettaglio nella Scheda tecnica.

Si fornisce, dunque, in allegato, una scheda tecnica di approfondimento delle disposizioni previste nell'articolato del D. lgs. N. 150/2015, indicando, altresì, quali sono le disposizioni immediatamente

precoative e quelle per le quali, invece, bisognerà attendere l'adozione dei citati provvedimenti attuativi.

In premessa si vedrà tratteggiato l'impianto dell'intero provvedimento e la visione di fondo, con gli obiettivi che ha inteso perseguire il legislatore. Si entra poi nel dettaglio degli istituti principali che sono stati riformati in modo più o meno determinante dal Decreto in commento. *In primis* si fa presente come sia radicalmente mutato il concetto di **stato di disoccupazione**, come noto, condizione determinata per poter accedere al trattamento NASpl. Per il concretizzarsi di tale *status* è **ora necessario un previo accordo con il Centro per l'Impiego competente dal quale risulti chiara l'immediata disponibilità del disoccupato allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione ad iniziative formative o di riqualificazione e alle misure di politica attiva concordate**. Nel caso dei percettori NASpl o Dis-Coll tale dichiarazione di immediata disponibilità (DID) consiste nella semplice domanda di accesso alla prestazione di sostegno al reddito cui si è interessati. Vengono poi ripercorse, nel dettaglio, tutte le conseguenze che il successivo, eventuale, svolgimento di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di rapporti di collaborazione in concomitanza con la percezione dell'indennità di disoccupazione, possono produrre sulla stessa, fino al delinearsi di ipotesi di riduzione o, all'estremo, di decadenza - oltre ad alcuni adempimenti di carattere amministrativo (vedi la comunicazione di reddito presunto da inviare all'Inps a inizio anno).

In secondo luogo si affrontano, in ottica di complementarietà con il sostegno al reddito, i nuovi strumenti di politica attiva declinati dal d.lgs. n. 150/2015 che fanno capo ai Centri per l'Impiego. Viene approfondito, di seguito, il c.d. **patto di servizio personalizzato** (art. 20 d.lgs. n. 150/2015) quale formalità necessaria per accedere alla prestazione di sostegno al reddito in cui, oltre alla disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro, come già detto, devono essere indicati il soggetto che fungerà da referente presso il Centro per l'Impiego e le attività di formazione, riqualificazione e ricerca attiva di occupazione concordate.

Il cuore del nuovo impianto di politiche attive introdotto dal Jobs Act è certamente **l'Assegno di ricollocazione** (art. 23 d.lgs. n. 150/15) che ha sostituito il contratto di ricollocazione previsto nell'impianto originario della riforma ma poi abrogato. Si tratta di un "*voucher per la ricollocazione dei disoccupati da oltre sei mesi*", accessibile anche in caso di licenziamento legittimo, ideato con l'obiettivo di potenziare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e semplificarne tutte le pratiche correlate. La scheda tecnica affronta tutti gli aspetti che lo riguardano, in merito alle condizioni di accesso, alla platea di destinatari potenziali, al *quantum* dovuto e fornisce chiarimenti pratici indicando, passo per passo, tutte le fasi da seguire per portare a termine la procedura ai fini dell'ottenimento dello stesso. Da ultimo si fa un breve cenno sul concetto di "**offerta di lavoro congrua**" (art. 25 d.lgs. n. 150/15), per quanto già delineato sul punto, che dovrà essere definito puntualmente tramite decreto ministeriale.

Ci sembra, quindi, di intravedere una miglior sinergia tra le politiche di sostegno al reddito e quelle di ricollocazione, inseriti ora in un sistema organico almeno sul piano delle conseguenze e delle misure di contrasto alla disoccupazione.

Certamente alcuni aspetti lasciano ancora perplessi come, ad esempio, l'attribuzione ai soli Centri per l'Impiego della funzione di predisposizione del patto di servizio personalizzato, non allargato anche ad altri soggetti, quali avrebbero potuto essere le agenzie per il lavoro, oltre ai dubbi sulle modalità con cui *"le congrue offerte di lavoro"* riusciranno a raggiungere il lavoratore e a coordinarsi con le caratteristiche della NASpl, aspetti che risultano ancora confusi e in attesa di definizione.

I vuoti ancora esistenti sulla disciplina del sistema di sostegno al reddito e delle politiche attive non ci consentono di comprendere a pieno se gli strumenti che il Legislatore ha predisposto per rendere più efficiente la tutela contro il rischio da disoccupazione siano effettivamente validi e in grado di garantire gli obiettivi attesi dai lavoratori, dalle imprese e dal mercato.

Si sta delineando un nuovo quadro normativo, ancora non completamente definito, al cui interno andranno allocate le iniziative che, in materia di politiche attive, sono indicate in nuce nell'Accordo 30/12/2014 di rinnovo del CCNL.

Questo è anche il principale motivo che non ci ha consentito per il 2015 di dare attuazione a degli impegni contrattuali sui quali andrà, inoltre, cercata un'intesa con Confindustria riguardo agli aspetti di merito e alla possibile sinergia/integrazione tra sistema pubblico e istituti bilaterali contrattuali.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, inviamo i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni

All. n. 1

NUOVE CONDIZIONI DA RISPETTARE IN CAPO AI PERCETTORI NASPI E NUOVI STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA DOPO IL D.LGS. N. 150/2015

FONTI NORMATIVE E CIRCOLARI INTERPRETATIVE in materia di NASpI:

- **Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150** sul *Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive*;
- **Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 148** sulla *Razionalizzazione degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro*;
- **Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22** contenente le *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*;
- **Circolari Inps n. 194 del 27 novembre 2015; n. 94 del 12 maggio 2015; n. 142 del 29 luglio 2015.**

NUOVA DURATA DELLA NASpI

Tramite il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 148 sulla *Razionalizzazione degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro*, a partire dall'anno 2017 la durata massima della NASpI è stata estesa da 18 a 24 mesi.

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER RICEVERE IL PAGAMENTO DELLA NASPI - c.d. "CONDIZIONALITÀ"

Il Decreto legislativo n. 22/2015, all'art. 7, fa riferimento alla "condizionalità" ossia alle condizioni che il lavoratore in stato di disoccupazione deve rispettare per continuare ad essere percettore della NASpI.

L'erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione, alla:

1. **Permanenza dello stato di disoccupazione** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
2. **Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti** ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni;
3. **Mancata accettazione di un offerta di lavoro congrua o di partecipazione ad iniziative di politiche attiva.** Nelle more dell'attuazione - tramite decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - del disposto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/2015 in materia di condizionalità alla erogazione della indennità NASpI, stante il rinvio all'applicabilità delle disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili, la circolare Inps n. 142/2015 ha precisato sul punto che, per effetto del combinato disposto di cui ai commi 41 e 42 dell'art. 4 della legge n.92 del 28 giugno 2012, il rifiuto da parte del lavoratore di partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un'offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di

riqualificazione, si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Viceversa **il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un'offerta di lavoro congrua** in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, **determina la decadenza** dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell'evento interruttivo che la determina.

Il Decreto fa richiamo, in termini di diritto al pagamento della Naspi, a quanto previsto dal D. Lgs. n. 183 del 2014, che all'art. 1, comma 3, introduce ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla **ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo**.

Si attende un decreto del Ministro del Lavoro, di natura non regolamentare, che dovrà determinare le condizioni e le modalità per l'attuazione di queste condizioni che il lavoratore deve rispettare, nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva. Naspi e offerta di lavoro congrua

STATO DI DISOCCUPAZIONE

(art. 19 d.lgs. n. 150/2015)

1) FONTI NORMATIVE di riferimento:

- decreto legislativo n. 150/2015;
- decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (art.1, comma 2, lett. c).

Il d.lgs. n. 150/2015 ha introdotto alcune specifiche di rilievo inerenti la determinazione dello "stato di disoccupazione". All'art. 19 di detto Decreto è stabilito, tra le altre cose, che *"sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo"*.

Con l'introduzione del d.lgs. n. 150/2015, è identificabile come **"disoccupazione" solo la condizione di chi ha concluso un "accordo" con il Centro per l'Impiego**, i cui termini sono ben specificati all'art. 20 e le cui conseguenze, in caso di violazione, sono anticipatamente previste dall'art. 21. **Coloro che non sottoscrivono questo accordo, pur trovandosi nella posizione oggettiva di disoccupati non vengono ritenuti tali dall'ordinamento.**

Questo accordo, chiarisce la circolare n. 194, può essere stipulato mediante **due diverse modalità**: a) attraverso una **dichiarazione telematica** al portale nazionale delle politiche del lavoro **di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro** concordate con il centro per l'impiego; b) **attraverso la presentazione della domanda di indennità in ASpI o mini-ASpI** (che terminano il 31/12/2015), **di indennità NASpI, nonché di indennità DIS-COLL** (art. 21 d.lgs. n. 150/2015). In quest'ultimo caso, l'INPS si impegna

a trasmetterle all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, accessibile da tutti i soggetti interessati tra cui Regioni e Province.

Per i percettori di NASpI, Dis-Coll* e indennità di mobilità la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) - intesa come disponibilità a svolgere attività lavorative o iniziative di politica attiva - è condizione necessaria per il conseguimento dello stato di disoccupazione

La dichiarazione di immediata disponibilità (anche chiamata registrazione) **può essere presentata, al più presto, dal momento di ricezione della comunicazione di licenziamento**, anche in pendenza del preavviso di licenziamento; in tal caso i lavoratori si considerano a rischio di disoccupazione.

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione gli utenti presi in carico dai Servizi per l'Impiego vengono assegnati, attraverso una procedura automatizzata, ad una **classe di profilazione**, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, che si aggiorna automaticamente ogni 90gg in base alla durata della disoccupazione e ad altri elementi utili raccolti tramite l'attività di servizio.

* Si ricorda che la NASpI è la nuova assicurazione sociale per l'impiego, decorrente dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti), che va a sostituire l'ASpI e la mini-ASpI.

La Dis-Coll è l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione, ambedue disciplinati dal D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati*". Per un approfondimento sui contenuti di tale provvedimento, anche su NASpI e Dis-Coll, si rinvia alla Scheda tecnica di accompagnamento alla Circolare federale del 10 marzo 2015, n. 2508.

2) ACCERTAMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

La sola "sottoscrizione" del contratto accessorio, però, non è sufficiente. Il disoccupato delle suddette prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a farsi parte attiva e contattare il centro per l'impiego di residenza per confermare lo stato di disoccupazione e per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato entro i 30 giorni successivi alla dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata in via telematica (art. 20, comma 1).

I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito, ancora privi di occupazione, invece, **devono contattare i centri per l'impiego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda**. In mancanza, gli stessi saranno contattati dai Centri per l'Impiego (CPI) entro il termine stabilito con un apposito decreto da emanarsi. La mancata presentazione darà luogo a sanzioni del tutto analoghe a quelle per il mancato rispetto degli obblighi che il patto impone.

L'attività confermativa è soltanto eventuale (art. 20, comma 4, d.lgs. n. 150/15): difatti, trascorsi 60 giorni dalla data di registrazione al portale nazionale delle politiche attive di cui all'art. 19, il disoccupato che non sia stato convocato dai CPI ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'**assegno di ricollocazione**.

3) DECADENZA O SOSPENSIONE INDENNITÀ NASPI IN CASO DI NUOVO LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO

Per il lavoratore che, durante il periodo di percezione dell'indennità Naspi, intraprenda un'attività lavorativa, il **diritto alla prestazione assistenziale decade se con il proprio reddito annuo supera il reddito minimo escluso da imposizione, ossia 8.000 euro.**

Nel caso in cui il lavoratore invece percepisca un reddito inferiore scatta la **sospensione dell'Aspi** qualora la **durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non superi i 6 mesi.**

Nel caso in cui il lavoratore disoccupato percettore dell'indennità di disoccupazione NASpI, intraprenda **un'attività di lavoro autonomo con partita IVA, il diritto alla prestazione decade se il reddito annuale prodotto è superiore a 4.800 euro**, ossia il limite minimo escluso da imposizione fiscale. In caso di reddito inferiore a tale limite, il lavoratore è obbligato ad effettuare una comunicazione all'Inps.

In caso di svolgimento durante la percezione dell'indennità NASpI di **più attività lavorative di diversa tipologia** (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si dovrà **verificare il reddito complessivo previsto** derivante dal complesso delle attività e **ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all'80%** di detto reddito complessivo. Qualora dalla verifica risulti un **reddito complessivo superiore a quello massimo** consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000), **la prestazione NASpI dovrà essere posta in decadenza.**

Esempio:

- **Reddito annuale complessivo** derivante da più attività lavorative di diversa tipologia: euro 7.900 annui (quindi inferiore al limite reddituale massimo annuo di euro 8.000);

- **Prestazione NASpI percepita:** euro 1.300 (tetto massimo mensile);

(1.300euro x 12mesi) = euro 15.600 (prestazione NASpI annuale)

- **Percentuale di riduzione della NASpI** ossia l'80% del reddito annuale complessivo: euro 6.320;

- **Prestazione NASpI che si percepirà** a seguito della riduzione di legge: (15.600 – 6.320)euro = euro 9.280 annui.

4) CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

E' venuta meno, generalmente, la conservazione dello stato di disoccupazione il quale veniva mantenuto in tutti i casi di svolgimento di attività lavorativa (subordinata o autonoma) da cui derivasse un reddito annuale escluso da imposizione.

L'istituto della "conservazione" è stato confermato, invece, per i **percettori di NASpI e Dis-Coll** (disoccupazione collaboratori) che, in tale ipotesi, **possono continuare a mantenere lo stato di disoccupazione anche nel caso in cui svolgano attività lavorativa in forma subordinata, autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito** che comporti un'imposta netta pari a zero, anche per effetto delle detrazioni spettanti - **pari a 8.000 euro annui per il 2015** (per i

redditi da lavoro dipendente) - **purché comunicchino all’Inps il reddito annuo previsto** (come di seguito precisato).

Questo disallineamento ha una duplice conseguenza: da un lato tutti i disoccupati non percettori di prestazioni di sostegno al reddito perdono lo stato di disoccupazione qualora svolgano attività di lavoro autonomo di qualunque durata o lavoro dipendente a termine di durata superiore a 6 mesi, anche se con redditi inferiori ai limiti minimi dell’imposta diretta; dall’altro i percettori di NASpI e Dis-Coll mantengono tale prestazione di sostegno al reddito sebbene perdano lo status di disoccupato e quindi non abbiano diritto all’assegno di ricollocazione.

5) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI REDDITI ALL’INPS IN CASO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Si tratta della comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno nei casi di svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI.

L’Inps precisa che nei casi di svolgimento di attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali in concomitanza di percezione dell’indennità NASpI, qualora quest’ultima interessi più anni solari, stante la necessità di disporre di dati necessari per procedere alla riduzione dell’80% della prestazione in funzione del reddito previsto, si rende necessario quanto segue: **all’inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione** successivo al primo il percettore della prestazione dovrà fornire una **nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello “NASpI Com” entro il 31 gennaio, a pena di sospensione della prestazione** fino all’acquisizione della nuova comunicazione. Sarà cura delle strutture territoriali sollecitare l’adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto.

6) PERDITA STATO DI DISOCCUPAZIONE PER PERCETTORI DI NASpI

Per i percettori di NASpI la perdita dello stato di disoccupazione, ex art. 21 d.lgs. n. 150/15, comma 7 sul *“Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito”*, in combinato disposto con l’art. 20, comma 3, sul *“Patto di servizio personalizzato”* del citato Decreto, è conseguente al verificarsi di alcune condizioni negative:

- ✓ terza mancata presentazione alle convocazioni del Centro per l’Impiego (CPI);
- ✓ terza mancata partecipazione alle attività di ricerca attiva di lavoro;
- ✓ seconda mancata presentazione alle iniziative formative.

PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

(art. 20 d.lgs. n. 150/2015)

In aggiunta a quanto già sopra precisato si precisa che, dal punto di vista contenutistico, il patto di servizio dovrà riportare **la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro** (art. 25 d.lgs. n. 150/15).

Si ricorda che la stipula del patto è **condizione necessaria** per l'erogazione dei nuovi sostegni contro la disoccupazione (cioè Naspi, Dis-Coll e Asdi).

Nello specifico, come prescritto dall'art. 20, il patto di servizio deve contenere, oltre la suddetta dichiarazione di disponibilità, anche:

1. l'individuazione di un responsabile delle attività;
2. la definizione del profilo personale di occupabilità;
3. definizione e tempistica degli atti di ricerca attiva da compiere;
4. la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
5. le modalità con cui è possibile dimostrare la ricerca attiva di lavoro al responsabile delle attività.

Le sanzioni per la violazione degli obblighi del patto, vale a dire alla mancata partecipazione alle attività previste senza giustificato motivo, sono stabilite all'art. 21, comma 7, d.lgs. n. 150/2015 e **vanno dalla decurtazione di parte di una mensilità, alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione**. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza dalla prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994. Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

(art. 23 d.lgs. n. 150/15)

• QUANDO E A CHI SPETTA?

L'assegno di ricollocazione è una misura specifica riconosciuta, su domanda dell'interessato, **solo ai percettori della NASpI la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi**. In questo modo, l'assegno viene scollegato dal patto di servizio che è pertanto sospeso per tutta la durata dell'assegno di ricollocazione.

• COS'È?

L'assegno di ricollocazione consiste in una somma di denaro (un *voucher*) graduata in funzione del profilo personale di occupabilità del disoccupato, **spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati** di cui all'art. 12 del presente Decreto.

Il disoccupato sceglie, tra le strutture private e pubbliche accreditate dalla Regione, l'Agenzia per il lavoro dalla quale farsi assistere nella ricerca di una nuova occupazione: è prevista l'assegnazione al lavoratore anche di un tutor o job advisor, che lo seguirà nel percorso verso un nuovo impiego. L'agenzia sarà remunerata (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata.

• QUANTO SPETTA?

L'importo dell'Assegno è **graduato in funzione del profilo personale di occupabilità del disoccupato** definito dal Centro per l'Impiego: minori sono le possibilità di impiego più elevato sarà l'importo del voucher o la dote a disposizione del lavoratore. Dal punto di vista fiscale, esso **non concorre alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef e non è soggetto alla contribuzione previdenziale e assistenziale.**

Il voucher, in altri termini, sarà pagabile solo a seguito dell'effettivo ricollocamento del lavoratore, cioè solo a risultato ottenuto e non per l'attività comunque svolta genericamente a sostegno del disoccupato.

L'assegno di ricollocazione è rilasciato **nei limiti delle disponibilità' assegnate a tale finalità per la Regione o per la Provincia autonoma di residenza.**

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione saranno definite con una delibera Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Ministro del lavoro.

• QUALE CONDIZIONE PER RICHIEDERE L'ASSEGNO?

Come condizione si fa riferimento all'assunzione dell'onere da parte del disoccupato di partecipare a corsi di formazione o riqualificazione professionale e a politiche attive del lavoro individuate dal tutor e accettare una congrua offerta di lavoro ex art. 25 d.lgs. 150/15. Il Centro per l'Impiego in carica è, pertanto, tenuto a comunicare all'Anpal un eventuale rifiuto ingiustificato in tal senso da parte del disoccupato al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21 d.lgs. n. 150/15.

Il servizio reso è sospeso in caso di assunzione in prova o a termine con ripresa dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro 6 mesi.

• QUALE LA PROCEDURA DA SEGUIRE?

La procedura per ottenere i voucher per il disoccupato è la seguente:

1. **Recarsi al Centro per l'Impiego;**
2. **Effettuare il colloquio con il personale del Centro per l'impiego**, a seguito del quale il lavoratore viene inserito in una classe di profilazione, stilata in base al suo profilo tecnico professionale attitudinale, al fine di valutare il suo livello di occupabilità.
3. Effettuato ciò, il lavoratore viene chiamato dal Centro per l'Impiego, per **sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato**, contenente anche l'indicazione circa la sua **disponibilità a partecipare** ad iniziative formative, corsi di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare offerte di lavoro qualora congrue al suo profilo.
4. **Iniziare l'iter per la domanda di assegno di ricollocazione:** una volta entrato in funzione il Portale Unico Registrazione disoccupati, la domanda potrà essere presentata e gestita per via telematica.

OFFERTA DI LAVORO CONGRUA

(art. 25 d.lgs. n. 150/15)

La definizione di congrua offerta di lavoro dovrà essere adottata dal MLPS, su proposta dell'ANPAL, tenendo conto di alcuni criteri quali, durata della disoccupazione, distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico, coerenza con le esperienze e le competenze maturate ed infine retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all'indennità percepita nell'ultimo mese.